

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



**Legge federale  
sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento  
(LUMP)  
(Suppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca)**

*Disegno*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>

*decreta:*

I

La legge federale del 22 dicembre 1999<sup>2</sup> sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

*Art. 9 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> La Banca nazionale cambia al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 941.10

<sup>4</sup> *Abrogato*

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.